



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
- Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale delle Autonomie locali;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Laura d'Ambrosio;

PREMESSO

1. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana ha formulato a questa Sezione, con nota n. 29 del 9 aprile 2008, una richiesta di parere proposta dal Sindaco del Comune di Bibbiena (Arezzo) in ordine all'obbligo per il Comune di procedere al pagamento dell'iscrizione all'albo professionale per i seguenti dipendenti assunti a tempo indeterminato: 1) funzionario tecnico, categoria D3, responsabile Servizio Lavori pubblici, ingegnere, cui vengono affidati i collaudi delle opere; 2) funzionario architetto tecnico comunale, responsabile del servizio di urbanistica; 3) avvocato, responsabile dell'Ufficio legale (ufficio in corso di costituzione). Il quesito riguarda anche un architetto, responsabile della progettazione, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 TUELL.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo).

3. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Consiglio delle Autonomie. Da un punto di vista oggettivo, deve premettersi che, per "materia della contabilità pubblica", la Sezione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, intende il sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici e, in quanto tale, riferibile alla fase "discendente" dei procedimenti amministrativi, che riguarda la gestione di entrate o spese e la connessione con le scritture di bilancio. Sotto il profilo della compatibilità con il ruolo istituzionale delle Sezioni regionali di controllo, sono ammissibili le sole richieste di parere che vertano su questioni di carattere generale, e non quelle che implicino valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da interferire con procedimenti giurisdizionali o contenziosi, ovvero da determinare un'ingerenza o compartecipazione della Corte nella concreta attività gestionale dell'Ente. Ciò premesso, si rileva che la richiesta in esame è riferibile alla materia della contabilità pubblica in quanto riguardante l'obbligo o meno di un Comune di sostenere una determinata spesa, e riveste un carattere di generalità essendo il quesito sottoposto riferibile a tipologie di spesa comuni a molti enti locali e che possono essere esaminate in modo generale e astratto. Pertanto il quesito risulta ammissibile.

4. Nel merito si espone quanto segue.

Preliminarmente occorre chiarire che l'iscrizione ad albo professionale non è necessariamente elemento imprescindibile per l'esercizio della relativa attività lavorativa.

Ad esempio, non è necessaria per ciò che riguarda il settore dei lavori pubblici ove, ai sensi dell'art. 90 comma 4 del d.lgs 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, fornitura", i progetti redatti dalle amministrazioni debbono essere firmati da un dipendente abilitato all'esercizio della professione per il quale non è richiesta la relativa iscrizione all'albo. Lo stesso può dirsi per l'attività di collaudo che, ai sensi del DPR 554/1999, art. 188, può essere affidata a dipendenti dell'amministrazione con comprovati requisiti di professionalità, eventualmente abilitati all'esercizio della professione, ma per i quali è espressamente previsto che non debbano essere iscritti ai relativi albi professionali.

Ne consegue che per i casi descritti ai punti 1 e 2 delle premesse (funzionario tecnico ingegnere e funzionario tecnico architetto) non essendo necessaria l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio dell'attività specificamente descritta, i relativi oneri non possono essere posti a carico dell'ente locale.

Per quanto riguarda il professionista assunto con contratto a tempo indeterminato per la progettazione di opere per l'ente pubblico, in questo caso l'iscrizione all'albo è obbligatoria ai sensi dell'art. 90, comma 7 del Codice dei contratti ed, essendo requisito necessario per la costituzione del rapporto giuridico, resta ovviamente a carico del soggetto prescelto.

La fattispecie riguardante il professionista legale risulta, in parte, assimilabile a tale ultima ipotesi. In questo caso, infatti, l'iscrizione all'albo, nel cosiddetto "elenco speciale", deve ritenersi necessaria per lo svolgimento dell'attività di patrocinio forense dell'ente, ai sensi del RDL 1578/1933, art. 3, ed è possibile purché la stessa attività sia svolta nell'esclusivo interesse dell'ente stesso. Anche in questo caso, può ritenersi che l'iscrizione all'albo attenga al profilo professionale del soggetto, che solo in quanto avvocato iscritto può essere assunto per le funzioni descritte, come presumibilmente dovrà prevedere anche il bando del relativo concorso. Ne consegue, che l'iscrizione, ed il mantenimento della stessa, con i relativi oneri economici, sono da ritenersi ad esclusivo carico del dipendente e costituiscono un requisito fondamentale per lo svolgimento dell'ufficio affidato.

Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che i contratti collettivi del comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere un'indennità di posizione e di risultato per il personale che svolge attività di alta specializzazione correlata all'iscrizione ad albi professionali, nulla stabilendo circa altri oneri. Pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 3 del d.lgs.165/2001, non potendosi attribuire al dipendente trattamenti economici diversi da quelli previsti in sede di contrattazione collettiva o individuale, si deve ritenere esclusa la possibilità per l'ente di sostenere la spesa di iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 29 del 9 aprile 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia dalla Segreteria trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, al Sindaco del Comune di Bibbiena (Arezzo) e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2008.

Il Presidente
f.to Francesco BATTINI

Il relatore
f.to Laura d'Ambrosio

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2008

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO